

Civile Sent. Sez. 1 Num. 8499 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: FICHERA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 06/04/2018

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14890/2013 R.G. proposto da
Futura Light s.r.l. (C.F. 00765590674), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.
Mauro Schiavi, elettivamente domiciliata presso la Corte Suprema
di Cassazione.

- *ricorrente* -

contro

Lavanderia Industriale Val Vibrata s.r.l. (C.F.00430720672), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Carlo Del Torto e Dino Valenza, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Ferrari 11.

- *controricorrente* -

e contro

CA.MA Italia s.p.a. (C.F. 00652720673), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

13
2018

Carlo Del Torto e Dino Valenza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Ferrari 11.

- controricorrente -

e contro

Fallimento Dapam s.r.l., in persona del curatore *pro tempore*.

- intimato -

avverso

la sentenza n. 587/2012 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il 4 maggio 2012.

Sentita la relazione svolta all'udienza del 10 gennaio 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l'avv. Schiavi per la ricorrente e l'avv. Valenza per le controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 4 maggio 2012, respinse l'appello avanzato da Futura Light s.r.l. avverso la decisione del Tribunale di Teramo che aveva rigettato l'impugnazione dei crediti della Lavanderia Industriale Val Vibrata s.r.l. (in prosieguo *breviter* Livv) e della CA.MA Italia s.p.a., già ammessi al concorso del fallimento della Damap s.r.l.

Ritenne il giudice di merito che il contratto di affitto d'azienda stipulato tra la Damap s.r.l. *in bonis* e la Livv, da cui discendevano i crediti oggetto di ammissione allo stato passivo, non fosse nullo perchè in frode alle legge – essendo teso ad eludere l'applicazione della norma imperativa che vietava ai beneficiari di finanziamenti pubblici agevolati, di distogliere i beni aziendali oggetto dell'erogazione dall'uso previsto –, trattandosi invece di contratto eventualmente in frode al terzo Ministero dello Sviluppo Economico, che in precedenza aveva erogato il finanziamento e per legge poteva anche revocarlo.

Avverso la detta sentenza della corte d'appello, Futura Light s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui resistono con controricorso Livv e CA.MA Italia s.p.a..

Non ha spiegato difese il fallimento della Damap s.r.l..

Fissata su proposta del consigliere relatore adunanza in camera di consiglio ex art. 380-*bis* c.p.c., il Collegio ha quindi ritenuto di rinviare la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., avendo la corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla nullità del contratto atipico strumentalmente utilizzato dalle parti per violare una norma imperativa ai sensi dell'art. 1344 c.c..

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 1344 c.c. e della legge n. 488 del 1992, in quanto il contratto stipulato per eludere l'applicazione della disciplina sui finanziamenti agevolati alle imprese erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico non poteva ritenersi semplicemente in frode al terzo, trattandosi di norme di ordine pubblico.

Con il terzo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per avere il giudice di merito contraddittoriamente ritenuto che la norma che vietava l'affitto dell'azienda non avesse carattere imperativo, solo perché, successivamente ai fatti per cui è causa, il legislatore avrebbe espressamente consentito di derogarvi.

2. Tutti i detti motivi, meritevoli di esame congiunto essendo focalizzati sul medesimo tema, sono parimenti infondati.

È noto che nel contratto in frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c., gli stipulanti raggiungono attraverso gli accordi contrattuali il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia *in thesi* lecito, è illecito il

risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (Cass. 26/01/2010, n. 1523).

Dunque, presupposto indefettibile perché si possa parlare di contratto in frode alla legge è che il negozio posto in essere non realizzi quella che è una causa tipica – o comunque meritevole di tutela ex art. 1322, secondo comma, c.c. –, bensì una causa illecita in quanto appunto finalizzata alla violazione della legge.

Nella vicenda all'esame, come ampiamente e in maniera del tutto plausibile esposto in motivazione dalla corte d'appello, le parti stipularono un contratto denominato "di collaborazione aziendale" che, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, doveva essere ricondotto nello schema del contratto tipico di affitto di azienda di cui all'art. 2562 c.c.; dunque, lungi dal volere realizzare una causa diversa da quella prevista dal detto tipo negoziale – e nella prospettiva della ricorrente anche vietata dalla legge –, i contraenti vollero effettivamente affittare l'azienda appartenente alla Livv alla società poi fallita.

La circostanza che l'affitto di detta azienda abbia poi determinato, nella fattispecie concreta, la violazione della disciplina prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527-Regolamento recante le modalità e le procedure per la cessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese, a tenore del quale le agevolazioni concesse (ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, recante norme per l'agevolazione delle attività produttive), sono revocate quando *"vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto"*, non può all'evidenza determinare alcuna nullità del contratto medesimo.

Va invero osservato, anzitutto, che in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere solo fonte di responsabilità (Cass. 10/04/2014, n. 8462).

Va poi richiamato l'orientamento di questa Corte a tenore del quale la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, primo comma, c.c., con l'inciso "*salvo che la legge disponga diversamente*", impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (Cass. 28/09/2016, n. 19196; Cass. 11/12/2012, n. 22625).

Orbene, nella vicenda all'esame è evidente come il divieto sancito dal cennato art. 8 del d.m. n. 527 del 1995 – cioè di distogliere i beni oggetto del finanziamento agevolato dall'uso previsto –, per un verso, non fosse teso a condizionare la validità degli eventuali atti negoziali stipulati dai soggetti beneficiari dell'agevolazione e, per altro verso, la violazione del ridetto limite trovava già una precisa sanzione nella potestà, accordata al Ministero dello Sviluppo Economico, di revocare l'agevolazione accordata.

Dunque, non si può affermare, come mostra invece di ritenere la ricorrente, che l'affitto d'azienda stipulato dalle parti e per mezzo del quale si era determinata la violazione della legge – senza ricorrere ad un marchingegno elusivo della legge ex art. 1344 c.c. –, fosse per ciò solo nullo, venendo in essere qui un divieto, quello imposto della norma in parola, rivolto al comportamento dei

dell'interesse, di natura eminentemente pubblicistica, posto a fondamento del medesimo divieto.

3. Le spese seguono la soccombenza tra le parti che hanno spiegato difese; non si ravvisano tuttavia i presupposti di una condanna della ricorrente per responsabilità aggravata. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore